PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta PUBBLICA DI PROSECUZIONE del 14/10/2011 Deliberazione n. 136

OGGETTO: **Giudizio "PROFILIO Milena / Provincia". Giudice di Pace di Lipari. Riconoscimento della somma di € 5.180,13 come debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lett. A) del D.Lgs. n° 267/00.**

L'anno **Duemilaundici,** il giorno QUATTORDICI del mese di OTTOBRE nell' Aula Consiliare della Provincia Regionale di Messina, previo invito, notificato ai Signori Consiglieri con avvisi scritti a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio della Provincia Regionale di Messina con la presenza dei Consiglieri:

	Pres.	Ass.
1) ANDALORO Francesco	X	
2) BARBERA Giacinto,	X	
3) BIVONA Enrico		X
4) BONFIGLIO Biagio Innocenzo		X
5) BRANCA Massimiliano		X
6) BRIUGLIA Piero		X
7) CALA' Antonino		X
8) CALABRO' Antonino	X	
9) CALABRO' Giuseppe		X
10) CALABRO' Vincenzo		X
11) CALI' Salvatore	X	
12) CERRETI Carlo		X
13) COPPOLINO Salvatore		X
14) DANZINO Rosalia		X
15) DE DOMENICO Massimo		X
16) FIORE Salvatore Vittorio	X	
17) FRANCILIA Matteo Giuseppe	X	
18) GALATI RANDO Santo		X
19) GALLUZZO Giuseppe	X	
20) GRIOLI Giuseppe		X
21) GUGLIOTTA Biagio	X	
22) GULLO Luigi		X
23) GULOTTA Roberto		X

	Pres.	Ass.
24) ITALIANO Francesco		X
25) LA ROSA Santi Vincenzo	X	
26) LOMBARDO Giuseppe	X	
27) MAGISTRI Simone		X
28) MAZZEO Stefano	X	
29) MIANO Salvatore Giuseppe		X
30) MIRACULA Filippo		X
~~31) MUSCARELLO Antonino~~		
32) PALERMO Maurizio	X	
33) PARISI Letteria Agatina		X
34) PASSANITI Angelo	X	
35) PASSARI Antonino	X	
36) PREVITI Antonino		X
37) PRINCIOTTA CARIDDI Giovanni	X	
38) RAO Giuseppe	X	
39) RELLA Francesco		X
40) SAYA Giuseppe	X	
41) SCIMONE Antonino		X
42) SIDOTI Rosario		X
43) SUMMA Antonino	X	
44) TESTAGROSSA Enzo Stefano	X	
45) VICARI Marco		X

A riportare n. 8 15

Totale n. 18 25

Assume la Presidenza IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Salvatore V. Fiore

Partecipa il Segretario Generale Avv. A. Calabrò

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Proposta di deliberazione per il Consiglio Provinciale

I Dipartimento
U.D. Affari Legali, Risorse Umane, Programmazione negoziata e Partecipazioni azionarie
I ^ U.O. "Legale e contenzioso"

Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale

Proposta

PREMESSO che, con sentenza n° 59/11, depositata il 01 marzo 2011, il Giudice di Pace di Lipari, decidendo il giudizio promosso da Profilio Milena contro questa Provincia, ha condannato quest' ultima al risarcimento danni in relazione al sinistro occorso all'attrice il 05 agosto 2006, oltre interessi e spese giudiziali;

CONSIDERATO che il debito discernente dalla predetta sentenza n° 59/11 ammonta a €.5.180,13 secondo il seguente prospetto:

€.	3.403,90	(sorte capitale)
€.	323,19	(interessi su detta dal 16/03/07 al 28/04/2011)
€.	520,00	(diritti e onorari)
€.	65,00	(12,50 % spese generali)
€.	23,40	(c.p.a 4% su 585,00)
€	121,68	(IVA 20% su 608,40)
€	72,00	(spese esenti liquidate in sentenza)
€	450,00	(spese liquidate dal CTU)
€	200,96	(spese registraz.sentenza)
€.	5.180,13	TOTALE

CONSIDERATO che le predette somme devono essere riconosciute come debito fuori bilancio in quanto rientranti nella fattispecie prevista dall'art. 194 lett. a) del DLgs n°267/00 ;

VISTO l'art.23 del regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Provinciale n°43 del 18/03/1995 che dispone: " La gestione delle spese sia correnti che per investimenti deve essere articolata rispettando le seguenti fasi procedurali: impegno, liquidazione e pagamento. Detta gestione si svolgerà secondo i criteri fissati dall'art.3 del D.Lgs. n°29 del 03/02/93 sostituito dall'art.2 del D.Lgs. n°470 del 18/11/93;

VISTA la nota prot. n. 1711/UL del 4 maggio 2011, con cui il I Dip. - Affari Legali ha dato riscontro alla nota prot. n. 1145/ Rag. Gen./C del 21 aprile 2011;

VISTA, altresì, la nota prot. n. 1828/UL del 12 maggio 2011, cui il Dirigente degli Uffici Finanziari ha dato riscontro con nota prot. n. 1713/ Rag. Gen./C del 18 maggio 2011, dichiarando che nulla osta al finanziamento dei numerosi debiti fuori bilancio ancora privi di copertura finanziaria con i residui degli impegni di spesa al medesimo titolo assunti con i provvedimenti allegati alla citata nota prot. 1145/ Rag. Gen./C del 21 aprile 2011;

VISTE la L.R. n°9/86, L.R. n°48/91, L.R. n°30/2000;
VISTO l'art. 194 del D. Lgs. n.267/00;
VISTA la deliberazione n. 2 del 23 febbraio 2005 della Corte dei Conti;
VISTO lo Statuto della Provincia Regionale;

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO PROVINCIALE

DELIBERI di:

PRENDERE atto della sentenza n° 59/2011 notificata da Profilio Milena;

RICONOSCERE come debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lettera a) del DLgs n°267/00 per le causali tutte espresse nella parte motiva della presente proposta, la somma di €. 5.180,13;

PRELEVARE la complessiva somma di €.5.180,13= dal Determinazione Dirigenziale N° 199/06;

DARE atto che al pagamento si provvederà con successiva disposizione dirigenziale dopo che sarà divenuta esecutiva la presente deliberazione.

IL Responsabile dell'U.O.

IL DIRIGENTE

IL PRESIDENTE

Allegati:

1. Sentenza n° 59/2011
2. Conteggi Re Mida
3. Nota Avv. Natoli Onofrio

Il Consigliere F.Andaloro, sull'andamento dei lavori, chiede 10 minuti di sospensione affinchè parecchi Consiglieri entrino in aula e, quindi, non venga meno il numero legale.

Il Consigliere G.Rao , chiede una breve sospensione al fine di poter stabilire un iter dei lavori.

Il Presidente Salvatore Vittorio Fiore, invita i Capigruppo allo scranno della Presidenza del Consiglio.

Sono le ore 12.10.

Riprendono i lavori alle ore 12.17.

Entrano in aula i Consiglieri E.Bivona, S.Calì, G.Calabrò, A.Parisi, e S.Galati Rando (Presenti n.24).

Si allontana dall'aula il Cons.A.Passaniti (Presenti n.23).

Il Consigliere G.Rao, invita l'aula ad un senso di responsabilità, concludendo, quindi, l'ter sia per quanto riguarda i debiti fuori bilancio che per le società partecipate.

Il Cons.Galluzzo, tiene a precisare che relativamente ai debiti fuori bilancio, non si tratta di senso di responsabilità politica, bensì di responsabilità personale che ogni singolo Consigliere intende assumere in tal senso, in quanto il Consiglio non ha partecipato alla formulazione degli stessi, cosa diversa per quanto riguarda le società partecipate per le quali il Consiglio ha preso parte alla loro formazione.

Il Presidente Salvatore Vittorio Fiore, dà lettura del parere della Commissione Consiliare, dei pareri di regolarità tecnica e contabile, del parere del Collegio dei Revisori dei Conti, del dispositivo della sentenza e, dei nomi dei legali che hanno partecipato al giudizio.

Il Consigliere F.Andaloro, interviene per dichiarazione di voto, esprimendo il voto contrario del gruppo cui appartiene, in quanto ritiene che i debiti fuori bilancio in un'Amministrazione Provinciale non dovrebbero esistere, tranne quelli per calamità naturali; a tal proposito, chiede che tutte le proposte di deliberazione relative ai debiti fuori bilancio, siano inviate alla Procura della Corte dei Conti per l'individuazione dei responsabili, sia Dirigenti e/o Amministratori, che hanno generato l'azione debitoria.

Il Consigliere A.Summa, nel dichiarare il voto favorevole alla sopratrascritta proposta di deliberazione, ribadisce quanto sopra espresso, e cioè che tutte le deliberazioni inerenti i debiti fuori bilancio siano trasmesse, dopo l'approvazione consiliare, alla Procura della Corte dei Conti e siano attivate le procedure di rivalsa nei confronti di coloro che hanno prodotto la situazione debitoria.

Il Presidente Fiore, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Provinciali: A.Calabrò, M.Palermo e G.Saya, pone in votazione palese, mediante sistema elettronico art. 2, L.R. 48/91, la sopratrascritta proposta di deliberazione che registra il seguente esito:

Consiglieri Presenti:	23
Consiglieri Votanti:	22
Favorevoli:	21
Contrari:	1
Astenuti:	1(A.Calabrò)

Il Consiglio approva.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30 si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addì 29 GIU. 2011

IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30 si esprime parere:

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addì 29 LUG. 2011

IL RAGIONIERE GENERALE
Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.O.
Dott. Antonino Calabrò

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L.R. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addì, _____

IL RAGIONIERE GENERALE

2° DIP. I° U.O. 7^ U.O. - IMPEGNI E PARERI
VISTO: PRESO NOTA
MESSINA, 6/7/11
IL FUNZIONARIO

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to.: SALVATORE U. DORE

Il Consigliere anziano

F.to: GIUSEPPE GALLUZZO

Il Segretario Generale

F.to: DOTT. A. CALABRÒ

Il Presente atto sarà affisso all'Albo

nel giorno festivo _____

Il presente atto è stato affisso all'Albo

dal _____ al _____

con n. _____ Registro pubblicazioni.

L'ADDETTO

_____

L'ADDETTO

_____

Messina, lì _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo di questa Provincia il 30 OTT. 2011 giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, All'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì, 28 OTT. 2011

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

IL SEGRETARIO GENERALE

IDRUSA

C. ATT. AVV. CRISAFI

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI L I P A R I

Sentenza n. 59/2011
R. G. n. 68/2007
Cron. n. 253/2011
Rep. n. 13/2011

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace Avv. Davide La Rosa ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa avente ad oggetto il risarcimento danni da sinistro stradale iscritta al R.G.N. 68/2007, promossa

DA

PROFILIO MILENA nata a Lipari il 29.03.1972 ed ivi residente in Via Castellaro, (C.F. PRFMLN72G69E606R) elettivamente domiciliata in Lipari, Via Roma, presso lo studio dell'Avvocato Onofrio Natoli che la rappresenta e difende per procura a margine dell'atto introduttivo.....

ATTRICE

CONTRO

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA in persona del Presidente e legale rappr.te pro-tempore, con sede in Messina, domiciliata presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Lipari, rappresentata e difesa per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta dagli Avv.ti Antonino Calabrò e Paolo Crisafi

-CONVENUTA-

Oggetto: risarcimento danni.

59/07

Conclusioni : All'udienza del 3.6.2009, le parti precisavano le proprie conclusioni riportandosi a tutte le domande, eccezioni e difese formulate negli atti e verbali di causa con il rigetto di quelle avversarie. Entrambe le parti chiedevano la concessione dei termini per il deposito di note conclusionali.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 3 legge 102/06 regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, la Sig.ra Profilio conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Lipari, la Provincia Regionale di Messina premettendo che, in data 05.08.2006, mentre alla guida del proprio ciclomotore percorreva la strada provinciale 179 direzione Lipari, all'altezza della località Quattrocchi, subito dopo la curva della Piazzetta Belvedere, rovinava sull'asfalto a causa di "*..terriccio e l'anomalia | insidia costituita dal piccolo dislivello del manto stradale ivi presente...incastrandosi la gamba DX sotto la vespa...*"" Pertanto, a causa di quanto esposto, l'attrice avrebbe riportato "*GRAVI LESIONI\FRATTURA FRAMMENTARIA PERONALE DX E ALTRO... ...*" . Parte attrice lamentava, inoltre, danni al ciclomotore e l'anticipazione di spese medico-curative.

Per l'effetto, la Sig.ra Profilio concludeva chiedendo che fosse ritenuto e dichiarato che l'incidente occorso si sarebbe verificato per fatto e colpa esclusivi della Provincia Regionale di Messina, chiedendo la condanna a risarcire tutti i danni subiti dalla stessa. Con vittoria di spese e compensi. In via istruttoria, veniva richiesto, prova testimoniale, prova documentale e c.t.u..

Alla prima udienza di comparizione si costituiva in giudizio la Provincia Regionale di Messina, contestando le domande di parte attrice e chiedendone il rigetto, rilevando che non sussisterebbero i requisiti per l'insidia stradale produttiva di responsabilità risarcitoria. Parte convenuta, infatti, rilevava che la giurisprudenza di legittimità avrebbe confermato per l'applicabilità dell'art. 2043 c.c., la necessità della presenza dell'insidia-trabocchetto.

Infine, parte convenuta eccepiva l'inapplicabilità, alla fattispecie, del disposto di cui all'art. 2051 c.c., ritenuta l'ora in cui si è verificato il sinistro e l'uso generale e diretto da parte di terzi del bene demaniale.

Per l'effetto la Provincia Regionale di Messina, attraverso il proprio procuratore, concludeva chiedendo fosse ritenuta e dichiarata che nessuna responsabilità sussisterebbe in capo alla Provincia Regionale di Messina.

Esperito il tentativo di conciliazione, ammessi i mezzi istruttori richiesti ed esperiti gli stessi, la causa veniva rinviata all'udienza per la precisazione delle conclusioni, precisate *ut supra,* venivano, dunque, richiesti e concessi i termini per il deposito di note conclusive ed eventuali repliche e, successivamente, la causa decisa nel modo in cui segue.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'azione proposta è fondata e, per l'effetto, nei limiti di cui *infra*, và accolta.

Nel merito delle richieste della Sig.ra Profilio, salvo quanto verrà rappresentato in seguito, questo Decidente ritiene che la stessa abbia fornito prove idonee a corroborare i fatti narrati nel corpo del proprio atto introduttivo e posti a sostegno dei diritti lesi a cagione della cattiva manutenzione della strada provinciale 179 di Lipari;

in particolare, la cattiva manutenzione della suddetta strada, in località Quattrocchi - prossimità della curva Belvedere ovvero ove si è verificato l'incidente.

Pertanto, in attuazione del disposto di cui all'art. 2697 cod. civ., che impone l'onere della prova per tutti coloro che agiscono in giudizio per vedersi riconosciuto un diritto, l'azione deve essere parzialmente accolta. E' evidente, infatti, come il superiore dettato normativo imponga a chiunque chieda l'attuazione della volontà della legge, in relazione ad un diritto che intenda fare valere in via d'azione o di eccezione, di provare in fase istruttoria l'evento, o meglio il fatto giuridico, da cui intende far discendere il preteso diritto e quindi tutti gli elementi o requisiti necessari alla nascita dello stesso. (*cfr. Cass. 30.10.1981 n. 5746).*

Nel caso che ci occupa, le dichiarazioni rese nel corso dell'istruttoria dalla teste Mandarano, da ritenersi plausibili, veritiere e degne di fede, hanno fatto sufficiente chiarezza sulla dinamica dell'incidente e sul parziale nesso causale tra questo ed i danni reclamati dall'attrice, ritenuta la presenza sulla sede stradale di terriccio e di un evidente

dislivello nella stessa, come emerge dalla diversa colorazione dell'asfalto, rappresentata nelle foto depositate da parte attrice, indice di una non corretta riparazione.
In particolare, la suddetta teste ha dichiarato che "... *la Sig.ra si trovava a terra subito dopo la curva del Belvedere ...*" "*..ho visto che a terra vi era del brecciolino e un dislivello a causa dell'imperfezione dell'asfalto...*", riconoscendo, altresì, le foto a lei esibite e attestanti lo stato dei luoghi.
A suggello del convincimento di questo Decidente, il reportage fotografico prodotte da parte attrice e, come detto, riconosciuto dal teste escusso, relativamente allo stato della strada ove si è verificato l'incidente.
Per l'effetto, nell'occasione che ci occupa si ritiene sussistente l'insidia e/o il trabocchetto per la Sig.ra Profilio e che hanno determinato, salvo quanto verrà in seguito rappresentato, l'incidente per cui è giudizio.
Di nessun pregio, infine, le dichiarazioni rese dai testi indicati da parte convenuta, ovvero i manutentori della strada provinciale ove si è verificato l'incidente, non presenti sui luoghi al momento dell'incidente e che non ricordavano se in data 5 agosto 2006 vi fosse o meno terriccio nel luogo teatro dell'incidente.....
In punto di diritto, non può negarsi alla luce delle interpretazioni della recente giurisprudenza avallata dalla Suprema Corte, come la responsabilità dell'Ente pubblico convenuto possa correttamente essere ricompresa nell'ottica del disposto di cui all'articolo 2051 c.c.
Ed infatti la Provincia Regionale di Messina, e solo essa, nella propria qualità di custode della rete stradale ove si è verificato l'incidente, soggiace ad una vera e propria "responsabilità oggettiva" per l'evento lesivo accaduto all'attore (*cfr. Cass n. 3651 del 20.02.06 e n. 5445 del 14.03.06 e,Cass. Civ., sez. III, 25 luglio 2008, n. 20427*).
In particolare, la Suprema Corte ha in più occasioni statuito come, l'obbligo di custodia della pubblica via posto a fondamento della fattispecie di responsabilità basata sull'applicazione dell'art. 2051, c.c., e non può ritenersi escluso in ragione della mera demanialità del bene, della sua estensione e dell'uso generalizzato cui il medesimo è

sottoposto, come sostenuto dalla parte convenuta nel corpo delle proprie difese.

In buona sostanza, deve *a priori* presumersi l'effettività del potere di controllo che in genere grava sul proprietario del bene, rientrando negli obblighi istituzionali della P.A. l'obbligo della corretta manutenzione ordinaria dei beni demaniali costituenti il proprio patrimonio onde evitare la creazione di insidie che causano situazioni di pericolo per la collettività.....

Tuttavia, sulla scorta di quanto è emerso, ovvero che l'attrice stava percorrendo la strada, con direzione mare – monti, che la stessa è solita percorrere la strada ove si è verificato l'incidente nonché che l'incidente si è verificato in pieno giorno e che la strada fosse bagnata, legittima questo Decidente a ritenere la sussistenza del concorso di colpa dell'attrice nella determinazione dell'evento.

In buona sostanza, una condotta di guida più prudente avrebbe potuto determinare un'incidenza inferiore dei danni subiti ritenuto, come detto, l'oggettiva conoscenza della strada da parte dell'attrice per la continua percorrenza e la sussistenza dell'asfalto bagnato, fatta salva, comunque, l'evidente responsabilità dell'ente convenuto per la mancata manutenzione della strada.

Questo Decidente ritiene, pertanto, la condotta dell'attrice in parziale violazione dell'art. 1227 1° comma c.c., che espressamente prevede che " *Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate*".

Ed invero, qualora il comportamento colposo del soggetto danneggiato non sia stato tale da interrompere il nesso di causalità tra il fatto del terzo e l'evento dannoso, ma abbia solo concorso nella produzione dell'evento, come nel caso al vaglio di questo Decidente, la fattispecie è regolata dall'art. 1227, comma 1, cod. civ., che afferma il principio secondo cui il danno che taluno arreca a sé medesimo non può essere posto a carico dell'autore della causa concorrente (*cfr. Cass. 28 marzo 1997, n. 2763).*

Sulla scorta di quanto sopra esposto, quindi, può ritenersi che l'apporto causale dell'attrice al verificarsi dell'evento per cui è causa. sia equitativamente valutabile nella misura del 30%.....

In ordine al *quantum* da liquidare all'attrice, tenuto conto della fondatezza della domanda e, come detto, dell'apporto causale della stessa nella determinazione dell'evento, e delle conclusioni del c.t.u. che si ritiene di condividere, vanno complessivamente liquidate in € 3.403,90 così determinate:

- € 1639,90 (70% della complessiva somma di € 2.342,72) per l'invalidità permanente, tenuto conto dell'età dell'attrice all'epoca del sinistro, invalidità che questo Decidente ritiene da definitivamente determinarsi nella misura del 3 %, considerato che il C.t.u.. l'ha fissata nella misura variabile del 3-4 % ;
- € 840,00 per ITT al 100% (70% della complessiva somma di € 1.200,00. Ovvero € 40,00 * 30));
- € 700,00 per ITP (70% della complessiva somma di € 1.000,00 . Ovvero € 20,00*50));
- € 224,00 per ITP al 40% (70% della complessiva somma di 320,00. Ovvero 8,00 * 40).....

La mancata produzione in giudizio di fattura ma semplicemente di un preventivo di spesa, in ordine al danno mezzo, induce questo Decidente a rigettare la richiesta formulata.....

Le spese, competenze ed onorari del presente giudizio, seguono la parziale soccombenza e, per l'effetto, vengono liquidate a favore della stessa, come da dispositivo.

P.Q.M.

il Giudice di Pace di Lipari definitivamente pronunciando, nel procedimento R.G. n. 68/2007 tra Profilio Milena e Provincia Regionale di Messina, in parziale accoglimento della domanda attrice così decide:

- CONDANNA la PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA alla corresponsione in favore della Sig.ra PROFILIO MILENA della somma complessiva di euro € 3.403,90 oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
- CONDANNA la PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA alle spese e competenze del presente giudizio che si liquidano, in favore della parte attrice, in complessivi € 592,00 di cui:

€ 72,00 per spese vive, € 187,00 competenze, € 333,00 per onorari oltre al 12,5% su diritti e onorari a titolo di rimborso forfetario delle spese generali, nonché C.P.A e I.V.A come per legge.....
- CONDANNA, altresì, parte convenuta alle spese di C.t.u., liquidate in € 450,00.....
Così deciso in Lipari, il 28.2.2011

Il Giudice di Pace
(Avv. Davide La Rosa)

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
LIPARI
Depositato il 1 MAR 2011

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Roberto Fraumeni

Numero: 59/2011
Pratica: --
Causale: --
1. Primo capitale puro originario: €. 3.403,90
2. Importo lordo comprese le spese: €. 3.403,90
3. Data da cui decorrono gli interessi: 16-03-2007
4. Data finale del calcolo degli interessi: 11-05-2011
5. Tipo di credito: Credito di valuta
6. Giorno iniziale produttivo di interessi: Produttivo di interessi
7. Solo interessi o maggior danno: Solo interessi
9. Montante (base) del calcolo su: Solo capitale
16. Tasso creditore: Legale
23. Applica tasso debitore: No
30. Gg. annuali per il calcolo: 365
32. Capitalizz. (anatocismo): Nessuna

SITUAZIONE CONTABILE AL 11-05-2011

*** CREDITO COMPLESSIVO ORIGINALE	€. 3.403,90	L. 6.590.869
*** NUOVO CAPITALE AGGIUNTO	€. 0,00	L. 0
Interessi totali maturati	€. 324,72	L. 628.751
Rivalutazione totale maturata (dal 16-03-2007 al 11-05-2011)	€. 0,00	L. 0
*** INTERESSI E RIVALUTAZIONE TOTALI	€. 324,72	L. 628.751
*** ANTICIPI VERSATI (da dedurre)	€. 0,00	L. 0
A SALDO TOTALE RESIDUANO	€. 3.728,62	L. 7.219.620

di cui:
Capitale = 3.403,90 -- Accessori = 0,00 -- Rivalutazione = 0,00 -- Interessi = 324,72

SINTESI DEI MOVIMENTI CONTABILI

Tasso	Data	Importo		Causale movimento

Studio Legale
Avv. Onofrio Natoli

Via Roma n. 43 (angolo vico Arno)
98055 LIPARI (Me)

Tel./ Fax: 090 9880362 – Cell. 3381429657
E-mail: onnatoli@tin.it

A Mezzo fax 090\7761812

Lipari, 21. 4 .2011

Spett.\
Ufficio Legale Provincia
Regionale di Messina

OGGETTO: Trasmissione atti e formulazione invito al pagamento.

Quale procuratore delle attrici come in appresso, in relazione alle sentenze rese dal GdP di Lipari, si allega e richiede quanto di seguito:

-Profilio Milena, sent. n. 59\11 già trasmessa: sorte capitale € 3.403,90, spese non imp. 72,00, compensi 520,00, spese gen. 12,5% 65,00, iva e cassa 24% 140,40, costo ctu 450,00, costo reg.ne (all.) 200,96, int. legali ad oggi sulla sorte capitale 323,19 (all.); per complessivi quindi € 5.175,45 (salvo E. e\o O. da correggersi dietro semplice richiesta);
-Profilio Stefania, sent. n. 56\11 not. in form. es. al proc. cost. Avv. Amoroso: sorte capitale € 1.876,93, spese non imp. 72, compensi 520,00, spese gen. 65,00, iva e cassa 140,40, costo ctu 600,00, costo reg.ne 202,40 (all.), int. legali ad oggi 220,70 (all.); per complessivi quindi € 3.722,18 (salvo c.s.).

Si confida poter ottenere il pagamento di quanto sopra in via bonaria, allo stato senza ulteriori accessori del credito, che sarebbero invece conteggiati ove la presente non avesse seguito.

In attesa di cortesi vostre, si porgono distinti saluti.

Avv. Onofrio Natoli

SI RITRASMETTO QUANTO SOPRA, AL FINE DI EVITARE ULTERIORI AGGRAVI PER L'ENTE.
LIPARI 12/5/11

1° DIP LEGALE

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
POSTA IN ENTRATA
16 MAG 2011
1° DIPARTIMENTO - U.O.

2052/

26 MAG. 2011

PROVINCIA REGIONALE
DI MESSINA
ENTRATA
24/05/2011
Protocollo n°0019372/11

PC - MO

AGENZIA DELLE ENTRATE

Mod. F23

MODELLO DI PAGAMENTO: TASSE, IMPOSTE, SANZIONI E ALTRE ENTRATE

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

2. DELEGA IRREVOCABILE A

AGENZIA/UFFICIO PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*) TXY2011710000 2753

DATI ANAGRAFICI

4. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE: PROFILIO — NOME: MILENA — DATA DI NASCITA: 29 03 1972 (giorno mese anno)

SESSO M o F: F — COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE: LIPARI — PROV.: ME — CODICE FISCALE: PRFMLN72C69E606R

5. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE — NOME — DATA DI NASCITA (giorno mese anno)

SESSO M o F — COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE — PROV. — CODICE FISCALE

DATI DEL VERSAMENTO

6. UFFICIO O ENTE (codice / sub codice (*))	7. COD. TERRITORIALE (*)	8. CONTENZIOSO	9. CAUSALE	10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO (Anno / Numero)
TXY			RG	2011 006SC0000000590

11. CODICE TRIBUTO	12. DESCRIZIONE (*)	13. IMPORTO	14. COD. DESTINATARIO
109T	REGISTRO: ALTRE VOCI - PROP.	168,00	
456T	IMPOSTA DI BOLLO	29,24	
964T	TRIBUTI SPECIALI E COMPENSI	3,72	

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 200,96

EURO (lettere)

DUECENTO / 96

ESTREMI DEL VERSAMENTO
(DA COMPILARE A CURA DEL CONCESSIONARIO, DELLA BANCA O DELLE POSTE)

DATA (giorno mese anno)	CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE AZIENDA	CAB/SPORTELLO
08 04 2011	07621	

37/060 03 08-04-11 #2
0052 €*200,96*
F2Y 0004 €**
N.RIF. TXY20117100002753

(*) RISERVATO ALL'UFFICIO

COPIA PER IL SOGGETTO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO

Contattaci Note legali Entra Registrati | Cerca un avvocato

TELECOM Offerta valida fino al 30/06/2011
INTERNET SENZA LIMITI AL 50% x 6 mesi
Solo online risparmi 219€
ABBONATI ORA
E ti regalo LA MUSICA CHE VUOI in streaming illimitato fino al 15/05/2011

NEWS CASI CONCRETI AVVOCATI A CONFRONTO WEB SEMINAR ITER PROCESSUALI STRUMENTARIO NEGOZIO MYPAGE

STRUMENTARIO | cerca | tutti i tag

CERCA NEL SITO | cerca

STRUMENTARIO

Share Parola chiave

Interessi

Interessi legali

Calcolo degli Interessi Legali

I risultati ottenuti con il presente strumento di calcolo, sono di carattere puramente indicativo.
L'Utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza dei risultati.

Risultati del Calcolo

RIEPILOGO DATI

Data iniziale:	06-03-2007
Data finale:	21-04-2011
Capitale iniziale:	€ 3.403,00 pari a L.6.589.127
Metodo di calcolo:	Nessuna capitalizzazione degli interessi Interessi = (C x R x N)/G - dove C e' il capitale , R e' il saggio d'interesse legale, N e' il numero di giorni di ritardo e G e' il numero di giorni di cui e' composto l'anno (365 o 366).

Calcolo interessi

Dal:	Al:	Tasso:	Giorni:	Capitale:	Interessi Euro:
06-03-2007	31-12-2007	2,5%	298	€ 3.403,00	€ 69,46
01-01-2008	31-12-2008	3%	366	€ 3.403,00	€ 102,09
01-01-2009	31-12-2009	3%	365	€ 3.403,00	€ 102,09
01-01-2010	31-12-2010	1%	365	€ 3.403,00	€ 34,03
01-01-2011	21-04-2011	1,5%	111	€ 3.403,00	€ 15,52

Totale interessi (S.E.O.): € 323,19 pari a L.625.787

Capitale+interessi (S.E.O.): € 3.726,19 pari a L.7.214.913

NUOVO CALCOLO | STAMPA | BOOKMARKA NELLA MYPAGE

Conto Arancio
3% Per 12 mesi
Zero spese
Massima sicurezza
Rendimento elevato
Scopri

Tutti i diritti riservati | © Copyright 2010 - Giuffrè Informatica s.r.l. | Via Busto Arsizio, 40 - 20151 Milano - P.Iva 05400110969 - Credits

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Collegio dei Revisori dei Conti

Prot. n. 208 /REV

Messina, 07/09/2011

Risposta Nota prot. n. 1441/Aff. Cons. del 18/Agosto2011

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO: GIUDIZIO: "PROFILIO Milena c/Provincia Regionale di Messina. Giudice di Pace di Lipari. Sentenza n. 59/11. Depositata il 1/03/2011. Riconoscimento della somma di € 5.180,13 come debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lett. a) del D. Lgs.vo n. 267/00.

Al Sig Dirigente
del I Dipartimento
Servizio "Affari Generali ed Istituzionali"
U.O. "Atti Consiglio e Commissioni Consiliari"
Avv. Anna Maria Tripodo

SEDE

Il Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia di Messina, con riferimento alla Sua nota n. 1441/Aff.Cons. del 18 agosto 2011, con la quale ci richiede parere in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto;

- **ESAMINATA** la proposta di deliberazione di che trattasi;
- **VISTO** l'art. 194 del D. Lgs. 267: "*con delibera consiliare di cui all'art. 193 comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da : a) sentenze esecutive……*";
- **VISTO** l'art. 72 del Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- **PRESO ATTO** che la proposta di deliberazione è corredata dai pareri previsti dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30, in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile,

nonché dell'attestazione prevista dall'art. 55, comma 5, della L.R. 142/90 in ordine alla copertura finanziaria;

- **VISTO** l'art. 239 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALLA RICONOSCIBILITA' DEL SUPERIORE DEBITO FUORI BILANCIO

Invita i Dirigenti di tutti gli uffici interessati all'iter procedurale a predisporre e trasmettere con immediatezza al Consiglio le sentenze di condanna ed i consequenziali atti esecutivi per debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 lett. a) D. Lgs.vo 267/2000, al fine di mettere nella condizione il Consiglio Provinciale di deliberarne il riconoscimento entro il termine di gg. 120 previsti dalla legge, onde evitare ulteriori aggravi di spese legali, interesse e rivalutazione per la salvaguardia degli equilibri finanziari di bilancio;

Configurandosi ipotesi di responsabilità erariale, invita il Ragioniere Generale a trasmettere copia della Delibera alla Corte dei Conti dandone comunicazione allo scrivente Collegio.

MESSINA 07/09/2011

IL COLLEGIO DEI REVISORI